

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3307

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MOSCATELLI

Annunziata il 21 novembre 1957

Istituzione della zona industriale del Verbano

ONOREVOLI COLLEGHI! — I motivi ai quali s'ispira la presente proposta di legge risulteranno chiari da un esame, sia pure sommario, della situazione economicamente depressa in cui versa la regione del Verbano e del Cusio, già ricca, in altri tempi, di prospere attività industriali.

Non è questa la sede per rievocare la storia dell'affermazione industriale del Verbano e del Cusio, una storia che — attraverso molteplici iniziative nei più svariati campi della produzione — ha caratterizzato in modo esclusivo l'economia locale: l'agricoltura, infatti, o il commercio od anche il turismo non rappresentano altro che attività marginali, accessorie, mentre è dall'industria che la maggioranza della popolazione trae i suoi mezzi di sussistenza.

Lo sviluppo industriale — iniziato oltre un secolo e mezzo fa con l'apertura, ad Intra, della prima filatura meccanica del cotone — è proseguito senza pause sino al 1945, e di pari passo s'è accresciuta la popolazione, aumentata del 125 per cento nell'ultimo cinquantennio. I due principali centri abitati del Verbano e del Cusio, Verbania e Omegna, da piccoli borghi si sono trasformati in operose città, mentre l'intera zona conta ormai 96.504 abitanti, dei quali ben 21 mila erano, nel 1945, occupati nelle industrie locali.

Nel dopoguerra, apparve subito chiaro che la situazione avrebbe potuto mantenersi

inalterata per quanto concerne l'occupazione, soltanto a patto che il padronato, riconoscendo la provvisorietà dei sopraprofiti ottenuti durante la congiuntura bellica, avesse accantonato la pretesa di mantenerli o addirittura di accrescerli ed avesse affrontato il problema della riconversione e dell'ammmodernamento degli impianti per adeguarli alle esigenze della produzione di pace e per metterli in condizione di reggere alla concorrenza, soprattutto estera.

È accaduto invece che il padronato industriale, salvo poche eccezioni, ha preferito spremere dalle attrezzature esistenti ogni possibile profitto, senza reinvestirne in migliori nemmeno una parte, ed abbandonare infine le fabbriche non più idonee a fornire l'alto rendimento d'un tempo.

Ne è derivata logicamente una crisi gravissima in ogni settore della produzione che s'è manifestata dapprima con ondate di licenziamenti e poi con la chiusura di numerose fabbriche. Cominciò, nel 1950, la Fonderia Dell'Oro di Verbania, la cui chiusura tolse lavoro a sessanta operai; seguì, nel 1952, la De Angeli-Frua, con 1145 dipendenti, e con essa si chiusero ad Omegna la Cardini, con 262 lavoratori, la Metallurgica Officina Piemontesi, con 483, le Ditte Sicme e Bevi con circa 100 dipendenti. Nel 1953 chiuse i battenti a Verbania il nastrificio Mejerhofer con 152 operai, e l'anno successivo, sempre a

Verbania, cessarono l'attività lo jufificio Maioni ed il cappellificio Albertini, entrambi con 250 dipendenti ciascuno. Ancora a Verbania, nel 1955, si verificò infine la chiusura totale della Filatura di Possaccio (350 operai), mentre a Gravellona si chiudevano i due stabilimenti Furter Gabbio e Furter Santa Maria con oltre 2000 dipendenti.

Contemporaneamente gli altri complessi industriali riducevano il numero delle loro maestranze: si registrano 300 licenziamenti alla Metallurgica Cobianchi di Omegna, 254 licenziamenti alla Rodiatoce di Pallanza, e numerosi altri negli stabilimenti minori, mentre per un certo periodo e sino allo scorso anno i lavoratori sospesi a zero ore superavano largamente il migliaio.

La crisi ha colpito particolarmente il settore tessile, per cause sin troppo conosciute, non ultima la perdita dei mercati asiatici e della Europa orientale, determinata dalle ben note preclusioni atlantiche alla nostra esportazione. Ma la causa fondamentale della crisi tessile s'identifica pur sempre con l'ostinato rifiuto degli industriali a subire una limitazione dei loro profitti.

Anziché procedere all'ammodernamento degli impianti, al fine di poter sostenere la concorrenza straniera e di elevare la produttività diminuendo nel contempo i costi, il padronato ha scelto altri indirizzi considerando solo il proprio tornaconto.

È notorio che in Italia esistono due mercati, la cui formazione deriva dall'ineguale distribuzione della ricchezza: v'è un mercato popolare destinato ad una larga massa di acquirenti sempre più scarsamente dotata di potere d'acquisto e v'è un mercato di lusso, riservato ai grandi reddituari. Verso questo mercato ricco si sono orientati i gruppi del monopolio tessile, riversandovi un tipo di produzione altamente pregiata e limitata artificialmente. E non importa se questo orientamento ha come presupposto la riduzione della mano d'opera occupata. Ciò che importa ai gruppi tessili è il mantenimento dei profitti al livello più alto possibile.

Che la politica adottata dai grandi gruppi a tendenza monopolistica sia fondata sulla creazione d'un mercato diviso ove collocare il prodotto ad alti prezzi; e che tale politica comporti la riduzione e il supersfruttamento della mano d'opera, è un fatto autorevolmente ammesso da uno dei massimi esponenti del monopolio, dal cavalier Giulio Riva che è a capo, tra l'altro, dell'Unione Manifatture Italiane cui appartengono gli stabilimenti verbanesi di Trobaso, Possaccio ed

altri ancora. Il 26 febbraio 1955, ad un'assemblea degli azionisti dell'Unione Manifatture, il cavalier Riva ha enunciato il programma di « discostarsi quanto più possibile dal prodotto di massa, e quindi dal lavoro di magazzino che un tempo costituiva valvola di sicurezza. Prodotto di qualità — è sempre il Riva che parla — è quello che segue più da vicino la moda e le esigenze di un mercato dove il compratore è difficile. Per questo motivo bisogna ridurre la produzione. Col miglioramento del prezzo si potranno anche aumentare i margini di ricavo, ma è necessario fare un sacrificio sulle unità lavorative... ».

In questa dichiarazione è il senso preciso della crisi tessile, e la politica che ne è seguita ha significato, nel Verbania e nel Cusio, la chiusura degli stabilimenti già menzionati, il conseguente licenziamento di ben seimila lavoratori, solo una piccola parte dei quali è stata riassorbita da altre attività. I rimanenti costituiscono una massa di persone improduttive di reddito, tale da ridurre la circolazione della ricchezza per una somma non inferiore ai due miliardi annui, con una diminuzione del reddito *pro capite* di almeno 40.000 lire.

Nella sola Omegna, il numero dei poveri ufficialmente iscritti all'elenco è raddoppiato nel giro di tre anni, ed è raddoppiata anche la spesa iscritta nel bilancio comunale a titolo di assistenza. Altrettanto dicasi per Verbania, ove l'assistenza sociale comporta ormai una spesa annua di 50 milioni all'incirca.

A questa depressione ha contribuito, sia pure in misura inferiore, anche la crisi manifestatasi in settori diversi da quello tessile, crisi che per quanto abbia assunto aspetti completamente differenti e contraddittori, si ripercuote anch'essa esclusivamente sulla classe operaia. Si vuol qui alludere a quei complessi industriali ove sono stati introdotti nuovi procedimenti produttivi, e nei quali a questo progresso è fatto seguito una moltiplicazione dei profitti del capitale monopolistico e, parallelamente, un aumento della disoccupazione e della miseria. Un esempio per tutti: alla Rodiatoce di Pallanza, dal luglio 1954 ad oggi, la manodopera occupata è diminuita di 254 unità, vale a dire quasi del 10 per cento. Nello stesso periodo, la produzione della materia prima per la fabbricazione di filati e materie plastiche è quasi raddoppiata.

A questo punto balzano evidenti le ragioni per cui viene avanzata la presente proposta di legge: il cosiddetto ridimensionamento delle industrie, comunque avvenuto, ha provocato un immiserimento progressivo della popolazione-proletariato che non possiede altri beni

all'infuori d'una solida qualificazione industriale è che d'altronde non può indirizzarsi verso altre attività, posto che il Verbanò e il Cusio non offrono risorse agricole, e che la crisi industriale significa anche crisi del commercio e dell'artigianato.

Emerge quindi chiara l'esigenza d'una politica di piena occupazione, d'una politica cioè che, attraverso un opportuno incremento della industria, tenda ad eguagliare il numero totale dei posti di lavoro alle forze complessive disponibili. A questo risultato si può giungere con l'istituzione d'una zona industriale dove, in primo luogo, vengano riattivati gli stabilimenti chiusi nelle circostanze già esposte e secondariamente si provveda all'impianto di nuove attrezzature industriali, secondo criteri che rispondano esclusivamente all'interesse generale.

Per il conseguimento di questi fini è richiesto un intervento statale che si traduce nella partecipazione dello Stato al capitale del Consorzio cui è demandato l'impianto e l'esercizio della zona industriale e nelle esenzioni fiscali comprendenti l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile per redditi derivanti da nuovi impianti o da riattivazione di quelli già esistenti, nonché l'esenzione dai dazi doganali per i relativi macchinari d'importazione, dalle imposte sui trasferimenti per gli immobili necessari e dall'imposta sull'entrata per macchinari e materiali d'impianto.

La proposta di legge stabilisce inoltre che gli stabilimenti siti nella zona industriale siano retti a regime di deposito franco.

Come già si è accennato, per l'impianto e l'esercizio della zona industriale è prevista l'istituzione d'un Consorzio cui partecipano i comuni di Verbania, Omegna e Gravello. Toce, nonché l'Amministrazione provinciale.

Tra i fini del Consorzio, elencati all'articolo 10 della presente proposta di legge, è rilevante quello di promuovere lo studio e l'attuazione di opere pubbliche utili all'impianto e all'esercizio delle industrie. Di tali opere pubbliche, una riveste particolare importanza perché risolverebbe il più grave dei problemi che sorgeranno con l'istituzione della zona industriale; il problema delle comunicazioni con la Lombardia, attualmente insufficienti. La soluzione è rappresentata dalla costruzione del ponte galleggiante Verbania-Laveno. È questo un antico progetto avanzato sin dal 1932 e la cui realizzazione sembrava ormai imminente quando intralci burocratici l'hanno ancora procrastinata.

Appare persino superfluo illustrare gli evidenti vantaggi che deriverebbero all'istituzione della zona industriale dall'esecuzione di quest'opera. Conviene quindi rivolgere l'attenzione alla pratica possibilità di compierla, vale a dire al suo costo, preventivato in un miliardo e settecento milioni di lire. A tale spesa corrisponderebbe un introito annuo, derivante dall'esercizio a pedaggio del ponte, che (secondo calcoli effettuati sulla base del gettito d'esercizio dell'attuale servizio di traghetto Verbania-Laveno) dovrebbe ammontare ad un minimo di 350 milioni, con la conseguente possibilità di ammortizzare il costo dell'opera in poco più di sette anni.

Per l'esecuzione di questa e delle altre opere pubbliche occorrenti nella zona industriale, la proposta di legge prevede uno stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la somma di lire due miliardi, ripartita in quattro esercizi finanziari.

La legge contempla infine le norme relative all'ordinamento ed al funzionamento del Consorzio, sottoponendolo alla vigilanza del Ministero per l'industria e commercio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nel territorio dei comuni di Omegna, Gravello e Toce e Verbania è istituita una zona industriale delimitata dalla loro planimetria comunale, che, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, sarà depositata all'Archivio di Stato.

ART. 2.

Le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della predetta zona industriale, quelle per l'impianto nella zona stessa di stabilimenti industriali e costruzioni annesse per l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti già esistenti, nonché per la riattivazione di quelli inattivi da oltre tre mesi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità e considerate urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

ART. 3.

I materiali da costruzione e in genere quanto può occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che, entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, sorgeranno nella zona industriale del Verbano, sono esenti dal pagamento di dazi doganali.

Sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali di ogni specie, destinati, entro il termine di cui al comma precedente, all'ampliamento, all'ammodernamento ed alla trasformazione degli stabilimenti industriali esistenti nella zona stessa.

L'accertamento della sussistenza delle condizioni prescritte per l'esenzione di cui ai precedenti commi spetta al Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'industria e commercio.

Le esenzioni non si applicano alle macchine ed ai materiali che siano normalmente prodotti in Italia e sono subordinate alla condizione che i materiali ed i macchinari ammessi al beneficio siano introdotti in Italia entro un anno dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 4.

I redditi relativi ai nuovi stabilimenti di cui all'articolo precedente, ed a quelli già

esistenti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risultassero inattivi e che saranno riattivati dal Consorzio di cui all'articolo 10, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per un decennio dalla data dell'attivazione o riattivazione.

Agli accertamenti stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile e con riguardo agli stabilimenti attualmente esistenti nella zona che fossero ampliati, trasformati o ammodernati entro il termine fissato dall'articolo precedente, non sarà apportato aumento, per un decennio, in dipendenza di tali ampliamenti, trasformazioni o ammodernamenti.

ART. 5.

Gli stabilimenti siti nella zona industriale del Verbanco sono retti a regime di deposito franco. Nei relativi decreti di concessione il Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'industria e commercio, stabilisce le condizioni da osservarsi per usufruire dell'agevolazione, ed indica le merci estere e nazionali che, con la immissione negli stabilimenti retti a regime di deposito franco, sono da considerare, agli effetti fiscali, come definitivamente uscite dal territorio della Repubblica.

I prodotti finiti estratti per il consumo interno degli stabilimenti retti a regime di deposito franco potranno essere sottoposti al pagamento dei soli diritti di confine inerenti alle materie prime od ausiliarie estere, impiegate nella loro fabbricazione.

ART. 6.

Per l'attuazione delle opere suddette, le espropriazioni delle aree, dei fabbricati e degli impianti industriali oggi esistenti, e degli stabilimenti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano da oltre tre mesi inutilizzati o rimasti inattivi, sono fatte ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

ART. 7.

L'indennità di espropriazione degli immobili è ragguagliata al valore venale che gli stessi possiedono al tempo della espropriazione, senza tenere conto di qualsiasi incremento di valore che possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza dell'istituzione della zona industriale.

ART. 8.

L'imposta di registro e quella di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà per l'espropriazione da parte del Consorzio, di cui all'articolo 10, degli immobili occorrenti per le esigenze della zona industriale, nonché per l'impianto e l'esercizio degli stabilimenti e delle costruzioni annesse, sono stabilite nella misura di lire 200 per ogni atto e per ogni trascrizione

Uguale trattamento si applica sul primo trasferimento, fatto dal Consorzio o da terzi mediante atto di vendita, per il conseguimento degli scopi suddetti.

Dette imposte sono ridotte alla metà per il primo trasferimento di stabilimenti già esistenti nei comuni di cui all'articolo 1, inattivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno tre mesi, a condizione che tale circostanza risulti da dichiarazione dei contraenti contestuale all'atto, comprovata da certificato del competente Ufficio tecnico di finanza, e che gli acquirenti s'impegnino, pure contestualmente, a riattivare detti stabilimenti entro il termine di sei mesi.

Sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie qualora, entro il termine di dieci anni dalla data di registrazione dell'atto, nel caso in cui al secondo comma del presente articolo, non sia dimostrato con apposito certificato del Ministero della industria e del commercio che gli scopi della legge sono stati conseguiti, e altresì nel caso in cui la condizione stabilita al terzo comma non venga osservata.

Ai contratti di appalto stipulati entro il 31 dicembre 1960 per lavori di costruzione, ampliamento e trasformazione di stabilimenti compresi nel perimetro della zona industriale, si applica l'imposta di registro di lire 200.

ART. 9.

È esente dall'imposta generale sull'entrata l'acquisto, fatto entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei macchinari e dei materiali destinati all'impianto, alla riattivazione, all'ampliamento ed alla trasformazione degli stabilimenti della zona industriale.

ART. 10.

È istituito il Consorzio per la zona industriale del Verbano. Il Consorzio ha lo scopo di eseguire e sviluppare le opere per l'im-

pianto e l'esercizio della zona medesima, ferme restando le attribuzioni dei comuni e delle altre pubbliche amministrazioni interessate, per quanto concerne i servizi di loro competenza.

Il Consorzio ha inoltre il compito:

a) di promuovere iniziative pubbliche e private interessanti lo sviluppo delle attività industriali nella zona, e lo studio e l'attuazione di opere pubbliche utili all'impianto e all'esercizio delle industrie;

b) di coordinare iniziative di investimenti;

c) di svolgere ogni attività che possa essere utile nell'interesse della zona stessa.

Il Consorzio ha la facoltà di chiedere la espropriazione degli immobili compresi nella planimetria dei Comuni di cui all'articolo 1, anche per conto delle imprese interessate, con esclusione dei beni del demanio dello Stato.

Provvederà inoltre a chiedere le espropriazioni di cui all'articolo 6 della presente legge.

ART. 11.

Il Consorzio è costituito dai comuni di Verbania, Omegna e Gravellona Toce, nonché dall'Amministrazione provinciale.

Potranno esservi ammessi altri Enti pubblici, con deliberazione del Consiglio del Consorzio.

ART. 12.

Sono organi del Consorzio: il Consiglio, la Giunta esecutiva, il presidente.

ART. 13.

Il Consiglio è composto:

a) di due rappresentanti del comune di Verbania; di due rappresentanti del comune di Omegna; di due rappresentanti del comune di Gravellona Toce;

b) di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

c) di tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria, designati dalle organizzazioni di categoria;

d) di un rappresentante degli industriali, designato dalla organizzazione di categoria.

Fanno parte di diritto del Consiglio del Consorzio un rappresentante del Ministero del tesoro, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio, e l'ingegnere capo del Genio civile.

ART. 14.

Il Consiglio del Consorzio è nominato con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro dell'interno, su designazione dei Ministeri, degli Enti e delle organizzazioni interessate.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

ART. 15.

Il Presidente è eletto dal Consiglio e la sua nomina è ratificata con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto col Ministro dell'interno.

ART. 16.

La Giunta esecutiva è composta del Presidente e di quattro membri nominati dal Consiglio.

ART. 17.

Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio è esercitato da un Collegio di revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'industria e commercio e costituito da:

a) un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

b) un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Consiglio del Consorzio;

I revisori durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. Essi esercitano il loro mandato in conformità delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.

ART. 18.

Lo statuto del Consorzio è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dell'industria e commercio, del tesoro e dell'interno, previa deliberazione del Consiglio del Consorzio stesso.

ART. 19.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e commercio.

I bilanci del Consorzio sono approvati con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto coi Ministri del tesoro e dell'interno.

ART. 20.

Alla costituzione del fondo di dotazione del Consorzio provvede lo Stato nella misura stabilita all'articolo 22 della presente legge, e possono concorrere altri Enti ed Associazioni, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

ART. 21.

L'Ente provvede alle proprie finalità:

a) col fondo di dotazione di cui all'articolo 20;

b) con un contributo degli Enti consorziati, sulla base dell'entrate tributarie, non superiore al 2 per cento delle medesime;

c) con un contributo a carico di ogni impresa ammessa ai benefici consentiti dalle disposizioni relative alla zona industriale, sulla base del reddito accertato o accertabile ai fini dell'imposta camerale, non superiore all'1 per mille.

Le quote dei contributi sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto coi Ministri delle finanze e dell'interno, su proposta del Consiglio del Consorzio, in rapporto alle necessità risultanti dal bilancio di previsione.

L'accertamento a carico degli obbligati è fatto dal Consiglio.

ART. 22.

La quota di partecipazione dello Stato al capitale del Consorzio è stabilita in lire cinquecento milioni, ripartiti in cinque annualità di lire 100 milioni ciascuna. La spesa derivante per l'esercizio 1957-58, sarà imputata a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, relativo al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

ART. 23.

Per l'esecuzione delle opere pubbliche occorrenti nella zona industriale, di competenza dello Stato, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1957-58, 1958-59, 1959-60 e 1960-61.

Per l'esercizio in corso si provvede mediante il prelievo della somma corrispondente dal capitolo n. 136 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.